

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

STATUTO

Delibera n. 60 del 17/11/2003.

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Limone Piemonte è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Limone Piemonte comprende il territorio delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica comprensivo delle rettifiche di confine apportate con il dodicesimo Censimento della Popolazione del 1981.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel concentrico urbano, Via Roma 32. L'intero territorio comunale è montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso. Il Regolamento ne disciplina l'uso.

Art. 3 Finalità e funzioni

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente ed organicamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, morale, culturale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alla determinazione delle scelte politiche di indirizzo ed all'attività amministrativa.
2. Il Comune considera la pace bene supremo ed insostituibile. Promuove nei rapporti con i cittadini e nelle proprie relazioni esterne la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, cooperazione ed informazione, che indirizzino l'azione comunale ad effettivi e durevoli ideali di pace e di collaborazione.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei seguenti settori:

a) tutela della persona, della famiglia e della salute:

1) il Comune concorre a garantire il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;

2) opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ad anziani, minori, inabili ed invalidi;

3) tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità;

b) tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico:

1) il Comune assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio come uno dei tratti fondamentali della propria azione amministrativa. Adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause e prevenire ogni forma di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del suolo;

2) il Comune, consapevole del suo patrimonio storico, sociale, culturale, linguistico, artistico e paesaggistico, le cui espressioni sono visibili e presenti nel territorio, lo tutela, garantendone il godimento da parte della collettività;

c) promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero:

1) il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;

2) incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile;

d) assetto ed utilizzazione del territorio:

1) il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato ed armonico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, delle aree verdi, delle attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e turistiche;

2) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione;

3) predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione;

4) attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e alle fasce di disagio;

5) predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità;

e) sviluppo economico:

1) il Comune, riconoscendo nell'ambito delle attività economiche presenti sul territorio il preminente ruolo del settore turistico, ne favorisce lo sviluppo delle attività, promuovendo e sostenendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi;

2) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;

3) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

4. Il Comune sostiene e valorizza le risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici. Partecipa alle iniziative degli enti territoriali nei quali per legge è collocato tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8.6.1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della Comunità locale. A tal fine il Comune può aderire, in collaborazione e compartecipazione con la Comunità Montana ed altri enti locali, ad iniziative dirette ad attuare speciali programmi di promozione economica e sociale.

6. Ai fini di un migliore sviluppo socio-economico, turistico e culturale del proprio territorio, il Comune partecipa attivamente, per quanto di propria competenza, ad eventuali processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di suddivisione della provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell'ambito geografico ed economico-sociale di carattere alpino in cui il Comune è collocato. In tale direzione il Comune si propone di aderire, data la sua collocazione geografica frontaliera e nel contesto del processo di unificazione europea in corso, ad iniziative rivolte a sviluppare ed instaurare stabili rapporti con gli enti locali del confinante versante alpino, anche tramite la costituzione di unità territoriali transfrontaliere che facciano riferimento geograficamente e culturalmente alla locale regione alpina europea.

Art. 4 Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 8.6.1990 n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per rapporti corretti con l'opinione pubblica, sia direttamente, sia attraverso gli organi di comunicazione.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 5 Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti in genere che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario Comunale o un dipendente da questi delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO 2

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 6

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, e il Sindaco.

CAPO 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Il Consigliere Comunale

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 8

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 9

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere ha il diritto di iniziativa deliberativa e di informazione per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, sono subordinati all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Esso può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 10

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39 della legge n. 142\1990.

Art. 11

Cessazione dalla carica del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica oltre che nei casi di morte, di scadenza naturale od eccezionale del mandato, e nei casi previsti all'articolo 8 e 10 del presente Statuto, per decadenza a seguito del verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi o sospesi nei casi previsti dall'articolo 40 della legge 8.6.1990 n. 142.

Art. 12

Consigliere anziano

1. Si ha per anziano, fra eletti contemporaneamente, il Consigliere che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. A parità di voti si ha per anziano il Consigliere di maggior età.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale contestualmente all'indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero dei voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

Art. 14

Il Consiglio Comunale. Elezione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata e il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15

Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 8.6.1990 n. 142.

Art. 16

Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge e dal presente Statuto, ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

3. La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, previsti dalla legge ed estrinsecantisi mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:

a) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

b) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

1) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;

2) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

3) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

4) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

5) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

6) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

7) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

8) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

9) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

10) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

11) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

c) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di

bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 17 Prima adunanza

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale comprende la seduta riservata alla convalida degli eletti.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del presente Statuto.

Art. 18 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
- b) per l'approvazione del conto consuntivo;

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, previa diffida, in via sostitutiva, il Prefetto.

5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 19 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

Art. 20 Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 21

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri, escluso il Sindaco.

3. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente.

4. Qualora nell'avviso della prima convocazione sia già stato fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione non occorre sia dato ulteriore avviso a nessuno dei Consiglieri Comunali. Analogamente dicasi per l'eventuale prosecuzione prestabilita degli argomenti non esauriti all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi stabiliti dall'articolo precedente e nei termini di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera c), e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

6. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 22

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nel caso di votazione infruttuosa su di un argomento all'ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella stessa seduta.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

5. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

6. I verbali del Consiglio comunale sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale; in sua assenza o impedimento da altro verbalizzante.

Art. 23

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 24
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. La definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni previste all'articolo 32, lettera n) della legge 8.6.1990 n. 142 ha luogo a scrutinio palese. Parimenti si procede per la rappresentanza delle minoranze, nell'ambito dei designati dalle minoranze stesse, su proposta dei rispettivi capigruppo.

Art. 25
Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.

Art. 26
Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può inoltre avvalersi di Commissioni speciali costituite oltre che da Consiglieri Comunali anche da cittadini nominati dal Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di particolari doti di professionalità e di competenza.
2. Le Commissioni speciali saranno disciplinate nella loro composizione, nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento.

Art. 27
Commissioni d'inchiesta

1. Commissioni d'inchiesta possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 28
Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo 1 del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

CAPO 2

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29

La Giunta Comunale - Composizione

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune e si compone del Sindaco, che la presiede, e di quattro Assessori, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 8.6.1990 n. 142, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore.

2. Gli Assessori esterni possono essere in numero non superiore a uno e non possono essere scelti tra i candidati non eletti alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

3. Gli Assessori esterni non possono essere delegati dal Sindaco a ricoprire la carica di Vice-Sindaco e non vengono presi in considerazione ai fini dell'individuazione dell'Assessore anziano.

Art. 30

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina che sarà presentato al Consiglio.

3. Il Consiglio, nella seduta di cui al precedente comma 1, discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e provvede altresì, almeno una volta all'anno in sede di approvazione del conto di bilancio, al loro adeguamento ed alla verifica del loro stato di attuazione da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 31

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 32

Durata in carica della Giunta Comunale.

1. La durata in carica della Giunta Comunale è disciplinata dalla legge.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 34

Dimissioni degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore non comportano lo scioglimento del Consiglio.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco per iscritto, sono immediatamente efficaci e quindi irrevocabili.
3. Alla sostituzione provvede il Sindaco entro dieci giorni dal verificarsi della vacanza. Del provvedimento di sostituzione deve essere data comunicazione nel primo Consiglio utile.

Art. 35

Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'assenza di un Assessore a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo scritto, comporta la revoca del mandato da parte del Sindaco.

3. Alla sostituzione dei singoli Assessori provvede il Sindaco entro dieci giorni dal verificarsi della vacanza. Del provvedimento di sostituzione deve essere data comunicazione nel primo Consiglio utile.

Art. 36 Revoca degli Assessori

1. Il sindaco può revocare gli assessori dandone comunicazione motivata al primo Consiglio utile.

2. Alla sostituzione provvede il Sindaco nel momento in cui procede alla revoca. del provvedimento di sostituzione deve essere data comunicazione nel primo Consiglio utile.

Art. 37 Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Fatta salva la collegialità delle decisioni della Giunta, le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con apposito provvedimento da comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere modificate dal Sindaco e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni o le attribuisce, sempre in via provvisoria, ad Assessore in carica.

5. Il Sindaco designa, nel provvedimento di nomina della Giunta, un Vice-Sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nonchè ancora nel caso previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

6. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco o del Vice-Sindaco le funzioni vengono esercitate in via sostitutiva dall'Assessore Anziano. E' Assessore Anziano il consigliere nominato a far parte della Giunta che abbia ottenuto il maggior numero di voti all'elezione del Consiglio Comunale, escluso il Vice-Sindaco ed il Consigliere Anziano.

Art. 38 Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, o dei Responsabili di Uffici e Servizi.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi di carattere generale, indicanti gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi i responsabili dei servizi nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali.

Adotta altresì atti di natura regolamentare nelle materie di sua competenza, ai sensi delle normative vigenti.

4. Compete in particolare alla Giunta proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone, e provvedere alla loro assegnazione, quando abbiano carattere di eccezionalità e non siano previsti nel programma o bilancio annuale approvato dal Consiglio Comunale.

5. Compete altresì alla Giunta la decisione circa le azioni giudiziali dell'Ente ed il relativo conferimento di incarico a legali di fiducia dell'Amministrazione.

Art. 39

Adunanze e deliberazioni della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. I verbali di deliberazione devono essere sottoscritti dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario Comunale.

CAPO 3

IL SINDACO

Art. 40

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale e rappresenta l'Ente.

2. E' eletto dai cittadini a suffragio e universale diretto secondo le disposizioni di legge.

3. E' membro del Consiglio Comunale e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.

4. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.

5. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

6. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco si applicano le disposizioni di legge.

7. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

8. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Art. 41 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza giudiziale;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; nomina il Segretario Comunale ai sensi di legge e, previa deliberazione della Giunta Comunale, nomina eventualmente il Direttore Generale convenzionato con altri Comuni ai sensi dell'art. 51 bis, comma 3, della Legge 142\1990, o ne conferisce eventualmente le relative funzioni al Segretario Comunale;
- c) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori, e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo;
- d) indica le priorità, emana decreti e impartisce direttive generali al Segretario Comunale, al Direttore Generale ove nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici;
- e) ha facoltà di delega;
- f) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
- g) convoca i comizi per i referendum;
- h) adotta ordinanze nelle materie riservate dalla legge;
- i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa coi responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- m) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione, e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni, quando la legge non riservi tali competenze al Consiglio Comunale;
- n) autorizza, a norma di regolamento, il Segretario Comunale a prestare opera retribuita presso istituzioni od altri enti pubblici locali;
- o) nomina il messo notificatore tra il personale del Comune anche tra quello appartenente alle ex V e Vi q.f., Cat. B3 e C1, qualora la struttura organica dell'ente e la necessità di garantire la funzionalità dei servizi lo richiedano;
- p) riceve gli atti di notorietà nelle forme di cui all'art. 30 comma 1 della L. 7\8\1990 n. 241;
- q) rappresenta il Comune in giudizio;
- r) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dai Regolamenti o dalle leggi.

Art. 42 Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o dei Responsabili degli Uffici e Servizi, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni, e le Società cui partecipa l'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale per quanto di competenza;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- f) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge o lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e del potere di controllo.

Art. 43

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali, ove non di spettanza dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici e Servizi.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 44

Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. E' competente in materia di informazione al pubblico su situazioni di pericolo per calamità naturali, provvedendo a quanto attribuito al Prefetto dall'art. 36 del D.P.R. 06/02/1981 n. 66.

TITOLO 3

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45

Libere forme associative

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Il Comune favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e degli enti esponenti operanti nel proprio territorio, anche su base di frazione, a tutela degli interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici e sociali.

Art. 46 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle associazioni, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere citati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta che ne fanno esplicita menzione nelle relative deliberazioni.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 47 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere operanti sul territorio possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco, o dal Segretario comunale, o dal funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 48 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno un decimo degli elettori, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni sul referendum di cui al successivo articolo 50.
4. La Giunta Comunale procede entro 60 giorni dalla presentazione, all'esame della petizione e ne verifica il contenuto sotto il profilo dell'ammissibilità della materia, dell'interesse pubblico e dell'osservanza delle formalità.
5. Nei successivi trenta giorni, se la petizione è stata giudicata ammissibile, deve essere sottoposta al Consiglio Comunale, con l'iscrizione all'ordine del giorno.

6. Il Consiglio Comunale esamina la petizione ammessa e posta all'ordine del giorno e comunica al soggetto proponente le determinazioni espresse in merito con atto deliberativo.

7. Se i termini previsti al comma 4 e 5 non sono rispettati, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

8. Qualora la petizione sia giudicata inammissibile la Giunta Comunale ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato dandone comunicazione al soggetto proponente.

9. Il Comune può adottare il relativo Regolamento per la disciplina dettagliata dell'istituto della petizione.

Art.49 Proposte

1. Un decimo degli elettori, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di interesse generale che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate ove necessario dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. La proposta non può essere generica ma deve essere formulata in modo specifico e dettagliato e contenere adeguata motivazione.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;
- e) piani territoriali, urbanistici, particolareggiati e di recupero;
- f) i programmi di opere pubbliche (salvo iniziativa consiliare).

5. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni sul referendum di cui al successivo articolo 50.

6. Il Comune può adottare il relativo Regolamento per la disciplina dettagliata dell'istituto della proposta.

Art. 50 Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo o abrogativo sulle materie di esclusiva competenza comunale riguardanti questioni di interesse dell'intera collettività comunale.

2. E' escluso referendum nei casi previsti dall'articolo 49, comma 4 del presente Statuto, inoltre su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

3. Non possono essere indetti referendum su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Si fa luogo a referendum consultivo o abrogativo:

a) quando sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto del corpo elettorale, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, i requisiti di ammissibilità e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

8. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

9. La richiesta di referendum deve essere presentata tra il primo giugno e il 30 settembre di ogni anno al fine di prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio dell'anno successivo.

Art. 51

Diritto di partecipazione al provvedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 52

Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo Regolamento.

Art. 53

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il dipendente responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

3. Il Sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 54 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di Regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

Art. 55 Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento ai sensi di legge.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi, fatte salve le disposizioni di legge in materia di bollo.

Art. 56 L'azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi presentati dall'elettore.

Art. 57 Il Difensore Civico

1. Il Comune può aderire a convenzioni tra più Comuni e con la Comunità Montana, per l'istituzione del difensore civico che svolgerà il ruolo attribuitogli dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. In tal caso l'elezione, le prerogative e i mezzi del difensore civico, verranno concordati con apposita convenzione, stipulata con gli Enti interessati e recepita,

successivamente, nello Statuto del Comune con specifico atto deliberativo di revisione e di integrazione dello Statuto stesso.

TITOLO 4

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 1

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 58

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici.

2. Assume quali caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione. L'organizzazione delle funzioni deve perseguire il principio del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro in modo da assicurare la flessibilità delle strutture e del personale.

4. L'organizzazione comunale si ripartisce in aree, alla cui direzione sono preposte le massime qualifiche apicali consentite all'Ente secondo la tipologia vigente.

5. L'area funzionale è strutturata in settori, uffici e servizi secondo l'apposito Regolamento.

Art. 59

Personale

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché gli altri regolamenti in materia, nel rispetto dei principi delineati dall'art. 58 disciplinano precipuamente:

- a) il ruolo organico del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;

- e) l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili di aree funzionali di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8.6.1990 n. 142;
 - h) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedurali ed i responsabili del procedimento;
 - i) le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione.
3. Per il personale degli Enti Locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato richiamate all'articolo 58 della legge 8.6.1990 n. 142.
4. Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
6. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi della normativa vigente.

Art. 60

Il Segretario Comunale e il Direttore Generale

1. Il Segretario Comunale è dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della L.127\1997.
2. La legge dello Stato regola la materia relativa al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario Comunale:
- a) provvede all'istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunali, e ne cura la verbalizzazione;
 - d) nel caso in cui il Comune, in dipendenza dell'inquadramento funzionale del personale, non abbia nel proprio organico il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, esprime il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze e previa acquisizione del parere, avente mera rilevanza interna, del dipendente preposto al servizio interessato;
 - e) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - f) può proporre i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità degli uffici e servizi;
 - g) può emanare istruzioni, direttive, e ordini di servizio ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, ferma restando la competenza di questi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;
 - h) coordina l'attività tra gli organi politici e la struttura burocratica;
 - i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti, o attribuitagli dal Sindaco.
5. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1° dell'art. 51 bis della legge 142\1990, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti\Responsabili di Area, e ne coordina l'attività, salvo che il Sindaco ai sensi di legge abbia nominato un Direttore Generale.

6. Il Direttore Generale, nominato nelle forme e nei criteri di legge e del regolamento Comunale sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici al di fuori della dotazione organica, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi previsti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. ad esso rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente, ad eccezione del Segretario Comunale.

Art. 61 Il Vicesegretario

1. Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale.

2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. E' responsabile dell'Area Amministrativa comunale.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi prevede le attribuzioni specifiche del Vicesegretario e le procedure per la nomina.

Art. 62 Incarichi di collaborazione esterna

1. Per obiettivi e programmi determinati il Regolamento può prevedere collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità mediante convenzione a termine.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, in caso di obiettive esigenze organizzative, può avvenire anche mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla particolare qualifica da ricoprire. I criteri e le modalità di assegnazione ed espletamento di tali incarichi di responsabilità sono definiti dal regolamento comunale di organizzazione uffici e servizi.

Art. 62 bis Dipartimenti

1. Nell'ottica della razionalizzazione dei servizi è consentita l'istituzione di Dipartimenti raggruppanti aree omogenee per finalità ed obiettivi. Il Sindaco nomina i Responsabili dei Dipartimenti tra i Responsabili delle Aree ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il regolamento comunale organizzazione uffici e servizi individua le Aree omogenee per finalità ed obiettivi che sono raggruppate nel Dipartimento.

CAPO 2

I SERVIZI

Art. 63 Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali e promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) mediante delega alla Comunità Montana o alla Provincia, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

4. Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo.

5. I provvedimenti deliberativi che organizzano ed assumono i servizi pubblici, nelle forme previste alle lettere c), d), e) e del 3° comma, devono essere corredati da una relazione del revisore del conto che illustra gli aspetti economico finanziari della proposta.

Art. 64 Gestione dei servizi in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia è disciplinata da apposito Regolamento.

2. Il Comune, tramite i propri organi di indirizzo e di gestione, provvede a verificare periodicamente l'opportunità e la convenienza delle forme di servizi gestiti in economia, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla loro dimensione, e alla loro utilità sociale.

Art. 65

Azienda speciale e Istituzione

1. Il consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare altresì la costituzione di "Istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e delle istituzioni sono:

a) Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti, di numero non inferiore a tre e non superiore a sette compreso il Presidente come stabilito dai relativi regolamenti, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e una specializzazione tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni prestate presso aziende pubbliche o private, per pubblici uffici ricoperti;

b) Il Presidente nominato dal Consiglio di amministrazione al proprio interno;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione con intervento di almeno due terzi dei componenti, in seguito a concorso pubblico, per titoli ed esami.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, per comportamenti contrari alla legge e per cause, accertate e motivate, pregiudiziali agli interessi del Comune e degli enti stessi, con provvedimento del Sindaco, su iniziativa della Giunta o su richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati. Il potere di revoca o di non conferma del Direttore generale spetta al Consiglio di Amministrazione con provvedimento debitamente motivato.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti.

6. Spetta al Comune conferire il capitale in dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO 3

FORME COLLABORATIVE

Art. 66

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per promuovere e ricercare la forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Art. 67
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 68
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province e Comunità Montane per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

Art. 69
Unione di Comuni

1. In attuazione ai principi di cui all'articolo 4 del presente Statuto e ai principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può aderire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, alla costituzione di unioni di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Qualora l'Unione comprenda tutti i Comuni membri della Comunità Montana, a quest'ultima possono essere affidate le funzioni e le attribuzioni dell'Unione.

3. Il Comune può proporre la trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni, in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali Enti, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della legge 8.6.1990, n. 142.

Art. 70
Conferenza dei servizi

1. Secondo quanto previsto dalle leggi il Comune, al fine di promuovere il coordinamento di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, può indire apposite conferenze dei servizi.

Art.71
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune prenderà in esame, prioritariamente, gli accordi e i programmi con la Comunità Montana, concertando e armonizzando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione degli organi competenti, con l'osservanza delle altre finalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 72

Partecipazione a Società

1. Il Comune può partecipare a società di capitali, o a consorzi di imprenditori, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l'Ente.

2. Il provvedimento del Consiglio Comunale, in tal caso, è corredato da una relazione del Revisore del conto che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

TITOLO 5

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 73

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento di contabilità.

Art. 74

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere di regola dati in affitto.

2. Per il raggiungimento di finalità nel campo sociale, culturale, turistico e sportivo il Comune favorisce l'utilizzo delle strutture, dei servizi e impianti nei modi che saranno disciplinati dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio prevedendo il concorso degli Enti, organismi e associazioni che ne fruiscono alle sole spese di gestione. Per

particolari finalità di carattere sociale si può stabilire la gratuità dell'uso.

Art. 75 Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza dei Dirigenti\Responsabili di Area i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti, rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le determinazioni dei responsabili del procedimento di spesa che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 76 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono i Dirigenti\Responsabili di Area nell'ambito delle proprie competenze.

3. I bilanci e i rendiconti dell'Ente, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 77 Controllo economico-finanziario

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Il controllo finanziario interno compete al responsabile dell'ufficio finanziario.

3. Il Segretario comunale è tenuto a verificare trimestralmente, sulla base della relazione presentata dai responsabili degli uffici che gestiscono i capitoli di bilancio nel settore di propria competenza, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale, facendone comunicazione alla Giunta.

Art. 78 Revisore del conto

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

- b) gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti all'Albo dei Ragionieri.

2. Le proposte inerenti l'elezione dei Revisori devono essere depositate presso la Segreteria comunale e accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Il Revisore che sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale decade dall'incarico.

4. Il Revisore del conto svolge le funzioni di cui all'articolo 57 della legge 8.6.1990 n. 142 nonché quelle assegnategli dal presente Statuto.

5. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati, decadono, coloro che non abbiano i requisiti stabiliti dalla legge.

6. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto. Individuano forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

8. Il Revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio per iscritto.

TITOLO 6

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 79 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette almeno venti giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non dopo che sia decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diventa operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 80 Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.
3. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere e ai cittadini ai sensi dell'articolo 48 del presente Statuto.
4. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a) della legge 8.6.1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva e sono intervenute le prescritte approvazioni od omologazioni.
6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 81

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8.6.1990 n. 142, ed in altre leggi, entro sei mesi successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, salvo termini più ristretti stabiliti dalle leggi.
2. Le disposizioni modificative o integrative apportate con leggi di principio di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 8.6.1990 n. 142, nella attesa degli adeguamenti formali di cui al comma 1, entrano in vigore con l'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 82

Ordinanze

1. Il Sindaco e i Dirigenti\Responsabili di area emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, nelle materie di rispettiva competenza.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 38 della legge 8.6.1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai

sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma terzo.

Art. 83

Disposizioni Finali e Transitorie

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Limone Piemonte.

2. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.